



Principali novità del diritto in materia di energia dal 2018

02.11.2017

Il 1° gennaio 2018 entrano in vigore la revisione totale della legge sull'energia e altre revisioni di leggi federali, le diverse nuove ordinanze (ordinanza sull'energia, ordinanza sulla promozione dell'energia, ordinanza sull'efficienza energetica) e le modifiche di ordinanze (ordinanza sull'energia nucleare, ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, ordinanza sul CO₂, ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia, ordinanza sulla geologia nazionale) approvate dal Consiglio federale il 1° novembre 2017, nonché la nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità. Fanno eccezione la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta, che sarà posta in vigore solo il 1° gennaio 2020 (cfr. comunicato stampa del 2.11.2017), nonché gli articoli 37 e 146e dell'ordinanza sul CO₂, che entrano in vigore il 1° dicembre 2017. Le principali novità introdotte nel diritto in materia di energia (leggi e ordinanze) sono riassunte qui di seguito.

Supplemento rete

Supplemento rete

L'importo massimo del supplemento rete è aumentato dagli attuali 1,5 a 2,3 centesimi per chilowattora. In ragione del fabbisogno esistente, questo tetto massimo si applica già dal 2018. Le risorse del fondo del supplemento rete sono utilizzate per finanziare il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, le remunerazioni uniche, i contributi d'investimento, i premi di mercato per le grandi centrali idroelettriche, le gare pubbliche per l'efficienza elettrica, i contributi per la prospezione e le garanzie contro i rischi per i progetti geotermici, le misure di risanamento delle acque, gli obblighi ancora in essere derivanti dai precedenti strumenti di remunerazione (RIC¹ e finanziamento dei costi supplementari), nonché tutti i relativi costi di esecuzione. Il fondo non sarà più gestito dalla «Fondazione Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi»² ma dal DATEC.

Rimborso del supplemento rete

Le imprese che consumano molta energia elettrica possono farsi rimborsare il supplemento rete, in parte o per intero. L'importo da rimborsare deve essere almeno pari a 20 000 franchi l'anno e l'impresa deve impegnarsi ad aumentare la propria efficienza energetica, sottoscrivendo con la Confederazione una convenzione sugli obiettivi. Viene meno l'obbligo di investire almeno il 20 per cento

¹ RIC = Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica

² <http://www.stiftung-kev.ch>

dell'importo del rimborso in misure supplementari di efficienza energetica. Per il calcolo dell'intensità elettrica (rapporto tra costi dell'elettricità e plusvalore lordo) è possibile ora considerare anche il supplemento rete e i costi per l'esercizio e la manutenzione delle reti locali. I consumatori finali che svolgono principalmente compiti di diritto pubblico non hanno più diritto al rimborso. Fanno eccezione i grandi impianti di ricerca di importanza nazionale.

Promozione delle energie rinnovabili

Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (finora: remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica RIC)

Dal 2009, i gestori di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare, eolica, geotermica oppure da impianti a biomassa possono usufruire di una remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica, finanziata mediante il supplemento rete. Il sistema di promozione viene ora limitato nel tempo: gli impianti nuovi possono essere inseriti in tale sistema solo sino alla fine del 2022; gli impianti rinnovati o ampliati, invece, non possono più esservi ammessi. La remunerazione per gli impianti ammessi *ex novo* a beneficiare del sistema di promozione³ si fonda sui costi di produzione di un impianto di riferimento e quindi non sempre copre i costi effettivi. La durata della remunerazione viene inoltre ridotta da 20 a 15 anni (eccezione: impianti a biomassa). I tassi di remunerazione per gli impianti eolici e idroelettrici vengono leggermente aumentati rispetto a quanto previsto nel progetto messo in consultazione, per compensare in parte la riduzione della durata della remunerazione. Complessivamente, per un impianto, la nuova remunerazione corrisponde circa all'80-90 per cento della precedente. Gli ampliamenti di piccole centrali idroelettriche e di impianti fotovoltaici e a biomassa esistenti e già beneficiari della RIC saranno ora remunerati a un tasso ridotto. Le microcentrali idroelettriche (con potenza inferiore a 1 MW) non saranno di regola ammesse al sistema di promozione. L'attuale RIC sarà trasformata in un sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità con commercializzazione diretta: a partire dal 1° gennaio 2020, i gestori di impianti di potenza pari o superiore a 500 kW che ricevono già una RIC e i gestori di impianti di potenza pari o superiore a 100 kW ammessi *ex novo* a beneficiare del sistema di promozione dovranno essi stessi vendere la loro elettricità sul mercato. In tal modo contribuiscono a una produzione orientata al fabbisogno. La remunerazione degli impianti in regime di commercializzazione diretta si compone del ricavo conseguito sul mercato e del premio per l'immissione di elettricità (tasso di remunerazione meno prezzo di mercato di riferimento). Se riesce a vendere l'elettricità a un prezzo superiore al prezzo di mercato di riferimento, il gestore beneficia di un introito maggiore che nel caso di una remunerazione fissa (e viceversa). Per gli impianti non in regime di commercializzazione diretta, resta operativo il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, che ora ritirerà e venderà esso stesso l'energia.

Informazioni per i promotori di progetti nella scheda informativa "Remunerazione a copertura dei costi (RIC) per impianti a biomassa, eolici, piccole centrali idroelettriche e impianti geotermici": www.bfe.admin.ch/ric > Schede informative

Particolarità degli impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici più piccoli, con una potenza inferiore a 100 kW, potranno beneficiare solo di una remunerazione unica. Di regola, gli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 2 kW e 50 MW possono beneficiare di una remunerazione unica, pari al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento di un impianto paragonabile (impianto di riferimento). In linea di principio, gli impianti con una potenza pari o superiore a 100 kW possono continuare ad essere ammessi al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. A questo riguardo sarà mantenuto l'attuale sistema di gestione

³ I gestori di impianti che ricevono già una remunerazione conformemente al diritto anteriore continueranno ad avervi diritto (art. 72 cpv. 1 LEne).

della lista d'attesa, che attribuisce la priorità agli impianti in base alla data di presentazione della domanda. Secondo i calcoli dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), con le condizioni quadro legali vigenti dal 1° gennaio 2018 potranno presumibilmente essere ammessi al sistema di promozione ancora circa 950 impianti fotovoltaici di potenza superiore a 100 kW, per i quali è stata presentata una domanda per la RIC prima del 30.06.2012. Da questa data non deriva alcun diritto preconstituito. Si tratta di una data ipotetica calcolata sulla base delle attuali informazioni e condizioni quadro giuridiche e potrà nuovamente cambiare in caso di modifica delle condizioni quadro (p. es. prezzo di mercato dell'energia elettrica, modifiche del sistema di promozione). Le remunerazioni uniche e le remunerazioni per l'immissione di elettricità sono finanziate mediante il supplemento rete. Nuove remunerazioni per l'immissione di elettricità potranno essere autorizzate al più tardi sino alla fine del 2022, le remunerazioni uniche sino al 2030.

Informazioni per i promotori di progetti di impianti fotovoltaici nella scheda informativa "Promozione del fotovoltaico": www.bfe.admin.ch/ric > Schede informative

Contributi d'investimento per impianti a biomassa

Per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti e i nuovi impianti di depurazione delle acque, nonché per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di simili impianti, potrà ora essere chiesto solamente un contributo d'investimento, invece della remunerazione per l'immissione di elettricità. Per le centrali elettriche a legna di importanza regionale potrà essere chiesto un contributo d'investimento oppure, in alternativa, la remunerazione per l'immissione di elettricità. Il contributo d'investimento deve consentire un aumento della produzione di energia elettrica o un prolungamento della durata di vita e ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili. Esso è finanziato mediante il supplemento rete.

Informazioni per i promotori di progetti nella scheda informativa "Contributi d'investimento per impianti a biomassa": www.bfe.admin.ch/foerderung > Contributi d'investimento > Biomassa

Contributi d'investimento per piccoli e grandi impianti idroelettrici

D'ora in avanti avranno diritto alla remunerazione per l'immissione di elettricità solo i piccoli impianti idroelettrici nuovi con una potenza compresa fra 1 e 10 MW. Viene fatta un'eccezione al limite inferiore di 1 MW se si tratta, per esempio, di impianti collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, o quando è presente un impianto accessorio. Ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di piccoli impianti idroelettrici di potenza uguale o superiore a 300 kW potranno ora beneficiare solamente di contributi d'investimento, che saranno fissati caso per caso. Per i piccoli impianti idroelettrici (fino a una potenza di 10 MW), i contributi d'investimento potranno essere pari al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili. Anche i grandi impianti idroelettrici (con una potenza superiore a 10 MW) potranno ora usufruire di contributi d'investimento, che saranno pari al massimo al 35 per cento dei costi d'investimento computabili.

Informazioni per i promotori di progetti nella scheda informativa "Contributi d'investimento per piccoli impianti idroelettrici": www.bfe.admin.ch/foerderung > Contributi d'investimento > Piccoli impianti idroelettrici

Informazioni dettagliate sui contributi d'investimento per grandi impianti idroelettrici seguiranno in un secondo tempo.

Premio di mercato per grandi impianti idroelettrici esistenti

I gestori di grandi impianti idroelettrici esistenti potranno ora beneficiare di un premio di mercato per l'elettricità proveniente dai loro impianti che essi devono vendere sul mercato al di sotto dei costi di produzione. Tale premio ammonta al massimo a 1 ct./kWh. I richiedenti dovranno anche fornire indicazioni su misure atte a migliorare la situazione dei costi. La Confederazione pubblica i nomi degli impianti che ricevono un premio di mercato. I premi di mercato sono finanziati tramite il supplemento rete. Questa misura è limitata a cinque anni, cioè fino alla fine del 2022.

Informazioni dettagliate sul premio di mercato per grandi impianti idroelettrici seguiranno in un secondo tempo.

Particolarità degli impianti eolici e "sportello unico"

Le decisioni RIC positive relative a progetti di impianti eolici potranno ora essere trasferite ad altri progetti all'interno dello stesso Cantone, nel caso in cui per i progetti originari non sussistano più i presupposti per l'autorizzazione in seguito a modifiche intervenute nella pianificazione cantonale. A livello federale, il compito di coordinare i pareri e le procedure di autorizzazione per impianti eolici viene trasferito all'UFE. Lo "sportello unico" non è un'autorità direttiva ai sensi della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Esso svolge piuttosto un compito di coordinamento, finalizzato a ottimizzare e accelerare il trattamento dei dossier.

Garanzie per la geotermia e contributi per la prospezione geotermica

Il nuovo strumento di promozione costituito dal contributo per la prospezione geotermica (ricerca e individuazione di serbatoi geotermici) completa lo strumento di promozione della «garanzia per la geotermia». Il contributo per la prospezione riduce notevolmente i rischi finanziari legati a un eventuale insuccesso dell'esplorazione e consente di aumentare la disponibilità all'investimento. I promotori dei progetti possono chiedere, in alternativa, un contributo per la prospezione o una garanzia.

Interesse nazionale

D'ora in avanti, quando un'autorità o un tribunale, nel quadro di una ponderazione degli interessi, dovrà decidere se privilegiare gli interessi della protezione della natura e del paesaggio oppure quelli della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entrambi i "piatti della bilancia" godranno dello statuto di interesse di carattere nazionale e dovranno essere messi sullo stesso piano. In concreto, gli impianti idroelettrici, nuovi e già esistenti, saranno considerati di interesse nazionale a partire da una determinata grandezza ed importanza. Gli impianti eolici sono considerati di interesse nazionale a partire da una produzione di 20 GWh all'anno. Gli impianti idroelettrici nuovi sono considerati di interesse nazionale a partire da una produzione di 20 GWh all'anno, gli impianti esistenti sono invece di interesse nazionale se attraverso l'ampliamento o il rinnovo raggiungono una produzione di almeno 10 GWh all'anno. Un nuovo impianto completamente controllabile (durata di invaso di almeno 800 ore a piena potenza) è di interesse nazionale a partire da una produzione di 10 GWh all'anno; gli impianti idroelettrici esistenti sono considerati di interesse nazionale se attraverso l'ampliamento o il rinnovo raggiungono una produzione di almeno 5 GWh all'anno con durata di invaso di almeno 400 ore a piena potenza. Le centrali ad accumulazione con pompaggio nuove, ampliate o rinnovate sono considerate di interesse nazionale se presentano una potenza installata di almeno 100 MW. Per contro, gli impianti nuovi saranno ora esclusi da biotopi di importanza nazionale e da riserve di uccelli acquatici e migratori.

Regole per i gestori di rete e raggruppamenti ai fini del consumo proprio

Sistemi di misurazione intelligenti / Smart Metering

Entro il 2027 (dieci anni dopo l'entrata in vigore della nuova normativa) l'80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve essere costituito da Smart Meter. Il restante 20 per cento può essere impiegato fino alla fine della sua funzionalità. Senza il consenso delle persone interessate, i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, controllo e regolazione intelligenti possono essere utilizzati dai gestori di rete unicamente per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente, per la pianificazione della rete, per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della remunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione.

Sistemi di controllo intelligenti

I gestori di rete potranno installare presso i consumatori finali o i produttori sistemi di controllo e di regolazione intelligente solamente con il loro consenso, tranne il caso in cui tali sistemi siano necessari per evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio sicuro della rete. Il gestore di rete potrà continuare a utilizzare sistemi di controllo e di regolazione intelligenti già installati presso il consumatore finale fintanto che quest'ultimo non lo vieta espressamente. Il consumatore finale non ne potrà vietare l'utilizzo al fine di evitare un grave e imminente pericolo per l'esercizio della rete.

Tariffe

All'interno di un livello di tensione, i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. Per i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno con un impianto di potenza allacciata inferiore o uguale a 30 kVA sarà consentito un solo gruppo di clienti. Per tutti i consumatori finali ai livelli di tensione inferiori a 1 kV con un consumo annuale fino a 50 MWh, la tariffa deve consistere per almeno il 70 per cento in una tariffa di lavoro non decrescente (ct./kWh). Se è installato uno Smart Meter, il gestore di rete potrà proporre, in aggiunta, anche altre tariffe di utilizzazione della rete con una quota inferiore di tariffa di lavoro.

Garanzia di origine ed etichettatura dell'elettricità

Finora l'energia elettrica per la quale non erano disponibili garanzie di origine poteva essere indicata nella categoria "vettori energetici non omologabili" (la cosiddetta "elettricità grigia"). Per l'etichettatura dell'elettricità, dovranno ora essere sempre utilizzate garanzie di origine. L'indicazione "Vettori energetici non omologabili" non è più ammessa. Chi fornisce elettricità ai clienti finali dovrà quindi sempre anche annullare un numero corrispondente di garanzie di origine. Anche il consumo di corrente di trazione e le perdite dovute all'accumulazione tramite pompaggio rientrano nell'obbligo di etichettatura. L'obbligo di registrazione delle garanzie di origine si applica ora non solo agli impianti che immettono elettricità in rete, ma in linea di principio per tutti gli impianti collegati alla rete (eccezioni: impianti con una potenza allacciata inferiore o uguale a 30 kVA o che sono in esercizio al massimo 50 ore all'anno), anche se l'elettricità da essi prodotta viene interamente utilizzata sul posto per il consumo proprio.

Obbligo di ritiro e di remunerazione dei gestori di rete

L'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili immessa in rete in modo decentrato dovrà essere remunerata come minimo a un prezzo pari ai costi che il gestore evita di sostenere per acquisire un'analoga quantità di elettricità (vale per impianti con potenza massima di 3 MW o che immettono in rete al massimo 5000 MWh/anno). Questa acquisizione contiene i costi per l'acquisto di elettricità equivalente dai fornitori a monte come anche i costi di produzione di eventuali centrali elettriche proprie del gestore di rete. Il termine "equivalente" si riferisce alla quantità di energie e al profilo di carico, nonché

alla controllabilità e alla pronosticabilità dell'elettricità acquisita. Il valore aggiunto ecologico dell'elettricità deve essere remunerato solamente se viene acquisita anche la garanzia di origine. A tale riguardo non esiste tuttavia alcun obbligo. I gestori di rete e i produttori devono stabilire contrattualmente le condizioni di raccordo e definire, in particolare, i costi di raccordo, la potenza massima immessa e la remunerazione. Inoltre bisogna stabilire se il produttore immette in rete tutta l'energia o se ne consuma esso stesso una parte sul posto.

Raggruppamento ai fini del consumo proprio

Già ora, chi autoproduce energia elettrica ha anche il diritto di consumarla in proprio. Allo stesso modo, è già ora possibile, per i consumatori finali che si trovano nelle vicinanze di un impianto di produzione decentrata di energia elettrica, costituire un raggruppamento ai fini del consumo proprio. Il nuovo diritto in materia di energia stabilisce le condizioni quadro per i rapporti verso l'interno e verso l'esterno del raggruppamento, che includono i rapporti fra proprietari fondiari, gestore dell'impianto, eventuali locatari ed affittuari nonché il rapporto con il gestore di rete. Oltre al fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione, sono considerati luogo di produzione anche i fondi circostanti. Questi fondi devono confinare fra loro e almeno uno di essi deve confinare con il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione. Un raggruppamento non può quindi estendersi al di là di un terreno considerato suolo pubblico (p. es. una strada) o di un fondo privato il cui proprietario non intende aderire al raggruppamento. Fra l'impianto di produzione e i consumatori finali l'energia elettrica non può fluire attraverso la rete di distribuzione del gestore. I consumatori propri sui fondi circostanti vengono misurati a un unico punto di misurazione; ciò significa, di regola, che sono raccordati allo stesso punto di raccordo alla rete.

Informazioni dettagliate sull'organizzazione delle comunità di consumo proprio seguiranno in un secondo tempo.

Efficienza energetica

Gare pubbliche nel settore dell'efficienza elettrica (ProKilowatt)

Le risorse a disposizione di questo strumento di promozione vengono aumentate. In futuro saranno sostenute anche misure per incrementare l'efficienza a livello di produzione e distribuzione di energia elettrica (incl. la promozione della produzione di elettricità attraverso lo sfruttamento del calore residuo che non può essere impiegato in altro modo).

Prescrizioni sulle emissioni dei veicoli

Le prescrizioni sulle emissioni delle automobili messe in circolazione per la prima volta vengono inasprite. Entro il 2020 le loro emissioni non potranno superare in media i 95 g CO₂/km. Le prescrizioni vengono inoltre estese agli autofurgoni e ai trattori a sella leggeri di nuova immatricolazione, le cui emissioni non potranno superare in media i 147 g CO₂/km entro il 2020. Entrambe le misure sono armonizzate al diritto EU. Nel periodo 2020 - 2022 si applicano agevolazioni iniziali (phasing-in e supercrediti per veicoli con emissioni inferiori a 50 g CO₂/km).

Programma Edifici

Con il programma Edifici, la Confederazione e il Cantoni intendono ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO₂ del parco immobiliare svizzero. A tale scopo, dal 2010 erogano contributi finanziari per il risanamento energetico degli edifici. Il programma è finanziato, da un lato, mediante una parte della tassa sul CO₂ e, dall'altro, mediante prestazioni cantonali. In futuro una maggiore quota dei fondi provenienti dalla tassa sul CO₂ sarà a disposizione del programma Edifici. Una piccola parte della

tassa sul CO₂ (al massimo 30 milioni di franchi all'anno) sarà utilizzata dalla Confederazione per la promozione dello sfruttamento diretto delle fonti geotermiche (produzione di calore).

Incentivi fiscali nel settore degli edifici

Gli investimenti per il risanamento energetico degli edifici possono già oggi essere dedotti dal reddito imponibile. Dal 2020 potranno essere dedotti anche i costi di demolizione in vista della costruzione di un nuovo edificio sostitutivo. Inoltre, dal 2020, sia questi costi che i costi degli investimenti in misure energetiche potranno essere dedotti anche nei due periodi fiscali successivi qualora non possano essere considerati completamente, ai fini fiscali, nell'anno in cui vengono sostenuti.

Energia nucleare

Nessuna nuova autorizzazione di massima e divieto di ritrattamento

Non saranno più rilasciate autorizzazioni di massima per la realizzazione di nuove centrali nucleari o per modifiche di ampia portata di centrali esistenti. Le centrali esistenti potranno rimanere in esercizio fino a quando saranno garantiti i necessari standard di sicurezza. All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) spetta decidere se sono soddisfatte le condizioni per un esercizio sicuro. Inoltre il Parlamento sostituirà la moratoria per l'esportazione a scopo di ritrattamento di barre di combustibile esauste con un divieto a tempo indeterminato.